



COMUNE DI MELETI

Provincia di Lodi

COPIA

	N°5	Data 31-03-2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale		

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invio scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Seduta di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

ROCCA MARIO RAFFAELE	P	GALLONI GIOVANNI	A
CIGOLINI ELEONORA	P	LOSI PAOLA	A
UGGERI SILVIA	P	FERRARI DAVIDE	P
BERSELLI LORENZO	P	FOLETTI PAOLO	P
BASSANI MIRIAM MARA	P	PIZZAMIGLIO MILENA	P
COMINETTI BARBARA AGNESE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. GIANLUCA DELFRATE**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **DOTT. MARIO RAFFAELE ROCCA**, nella qualità di **SINDACO**, ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno, e sul medesimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 31-03-2021

OGGETTO: Pareri di regolarità tecnica e conformità giuridica

Il sottoscritto/a, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per oggetto: **Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale**

ESPRIME

Parere **Favorevole** di regolarità tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Meleti, lì 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIANLUCA DELFRATE

OGGETTO: Pareri di regolarità contabile

La sottoscritta, responsabile del settore Finanziario, esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile all'adozione dell'atto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Meleti, lì: 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Lauretta C. Battistotti

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP e relative tariffe ai sensi del D. lgs. 63 del D. lgs. 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n.

51 del 30/12/1998 così come integrato con deliberazione CC. N.14 del 31.05.2005;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n.59 del 27/12/1994;

- Delibera di CC n.59 del 27/12/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è

disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;
- CAPO II: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;
- CAPO III: CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ;
- CAPO IV: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- CAPO V: CANONE MERCATALE;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in struttura attrezzata.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

RICHIAMATO l’art.30 comma 4 del Decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021 pubblicato sulla G.U. N.70 del 22.03.2021 il Decreto Legge del 3 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri Comunali presenti n.9. - assenti n.2.

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n.9 - unanimità

Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2. Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale , ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-845, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A) ;
3. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della COSAP e relative tariffe ai sensi del D. lgs. 63 del D. lgs. 446/97) approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 51 del 30/12/1998 così come integrato con deliberazione CC. N.14 del 31.05.2005;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n.59 del 27/12/1994;
 - Delibera di CC n.59 del 27/12/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA)
4. Di stabilire che il Regolamento produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 488/200, dal 1° gennaio 2021;
5. Di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe ed eventuali esenzioni del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
7. Di dichiarare con separata unanime votazione di voti favorevoli la deliberazione immediatamente eseguibile, per l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to DOTT. MARIO RAFFAELE ROCCA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIANLUCA DELFRATE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ❖ Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Meleti, 07-04-2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIANLUCA DELFRATE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❖ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del periodo di 10 giorni dalla sua pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art.134, c.3 della Legge n.267/00.
Meleti, 19-04-2021

Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- ❖ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, c.4, del TUOEL n. 267/2000.
Meleti, 31-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIANLUCA DELFRATE

È copia conforme all'originale.
Meleti, lì

Il Segretario Comunale
DOTT. GIANLUCA DELFRATE